

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2020-100 del 09/01/2020
Oggetto	D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242, comma 7., L.R. n. 13/15. ATR - società consortile a responsabilità limitata (di seguito "Società ATR") con sede legale in Piazza del Popolo, 1 - Cesena. Approvazione del Progetto di Bonifica proposto per la matrice ambientale "acque sotterranee", con particolare riferimento ai Punti di Conformità (PoC) denominati "PZ1" e "PZ3" afferenti l'ex deposito ed officina autobus "ATR" sito in Piazzetta Savonarola, 6 - Forlì
Proposta	n. PDET-AMB-2020-96 del 09/01/2020
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA

Questo giorno nove GENNAIO 2020 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, MARIAGRAZIA CACCIAGUERRA, determina quanto segue.

OGGETTO: D.Lgs. 152/06 e s.m.i., art. 242, comma 7., L.R. n. 13/15. ATR – società consortile a responsabilità limitata (di seguito “Società ATR”) con sede legale in Piazza del Popolo, 1 – Cesena. Approvazione del Progetto di Bonifica proposto per la matrice ambientale “acque sotterranee”, con particolare riferimento ai Punti di Conformità (PoC) denominati “PZ1” e “PZ3” afferenti l’ex deposito ed officina autobus “ATR” sito in Piazzetta Savonarola, 6 – Forlì

LA DIRIGENTE

Premesso che in data 29.04.2006 è entrato in vigore il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*” e s.m.i. che ha disciplinato al Titolo V della Parte Quarta le procedure, i criteri e le modalità per la progettazione e lo svolgimento degli interventi di bonifica e ripristino ambientale dei siti contaminati;

Considerato, in particolare, quanto disposto dall’art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., secondo cui *“Qualora gli esiti della procedura dell’analisi di rischio dimostrino che la concentrazione dei contaminanti presenti nel sito è superiore ai valori di concentrazione soglia di rischio (CSR), il soggetto responsabile sottopone alla regione, nei successivi sei mesi dall’approvazione del documento di analisi di rischio, il progetto operativo degli interventi di bonifica o di messa in sicurezza, operativa o permanente, e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. La regione, acquisito il parere del comune e della provincia interessati mediante apposita conferenza di servizi e sentito il soggetto responsabile, approva il progetto, con eventuali prescrizioni ed integrazioni entro sessanta giorni dal suo ricevimento [...]”*;

Vista la Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 “*Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni*”;

Atteso che in attuazione della sopracitata L.R. n. 13/2015, a far data dal 01.01.2016 la Regione, mediante Arpa, esercita le funzioni in materia di Bonifica di siti contaminati;

Vista la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.;

Vista l’istruttoria del tecnico istruttore Dr. Francesca Viroli e del Titolare dell’Incarico di Funzione “Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)” Dr. Elmo Ricci di seguito riportata;

Facendo seguito alle risultanze della Conferenza di Servizi del 25.06.2019 e alla Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2019-3112 del 27.06.2019 con cui, tra l’altro, è stata approvata la procedura di Analisi di Rischio sanitaria sito-specifica complessivamente predisposta per il sito in oggetto in riferimento alle matrici ambientali “suolo insaturo superficiale e profondo” e “acque sotterranee” prevedendo, altresì, l’applicazione della medesima procedura sui dati di concentrazione sito-specifici del soil-gas (gas interstiziale);

Visto l’elaborato denominato “*Report di aggiornamento misure di prevenzione – Periodo Marzo – Giugno 2019*”, datato Luglio 2019, predisposto da S.G.M. Geologia e Ambiente S.r.l., a firma del Dr. G. Rossi e a firma e timbro del Dott. Geol. L. Collina, trasmesso dalla Società **Livia Tellus Romagna Holding S.p.A. (di seguito “Società Livia Tellus”)** con sede legale in Piazza A. Saffi, 8 – Forlì (**attuale proprietaria del sito, non responsabile della contaminazione**) con nota acquisita al PG/2019/116714, in riscontro al punto 8. delle prescrizioni della suddetta DET-AMB-2019-3112 del 27.06.2019;

Dato atto che il suddetto elaborato costituisce l’aggiornamento in merito alle misure di prevenzione realizzate in sito dalla Società Livia Tellus nel periodo marzo-giugno 2019, consistite nell’aspirazione periodica tramite pompa sommersa delle acque sotterranee del piezometro “PZ1” (Punto di Conformità “PoC”), con stoccaggio in cisterne da 1 mc e successivo smaltimento (operazione D9) presso impianto autorizzato Niagara S.r.l.;

Considerato che con nota acquisita al PG/2019/156502 del 11.10.2019, la Società ATR ha trasmesso, in riscontro ai punti 5. e 7. delle prescrizioni della sopracitata DET-AMB-2019-3112 del 27.06.2019, l’elaborato

denominato **“Progetto di Bonifica Area PZ1 – matrice Acque Sotterranee”**, datato Ottobre 2019, predisposto da S.G.M. Geologia e Ambiente S.r.l., a firma del Dr. G. Rossi e a firma e timbro del Dott. Geol. L. Collina, ai sensi dell’art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

Viste le risultanze della **Conferenza di Servizi del 26.11.2019** che, in particolare, ha:

a) valutato la proposta di **intervento di bonifica** riportata al Capitolo 4 del suddetto **“Progetto di Bonifica”**, in riferimento alla matrice ambientale **“acque sotterranee”** che avrebbe dovuto essere tesa al conseguimento, per i contaminanti indice di interesse, della **conformità alle Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)** di cui alla Tabella 2 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., **in corrispondenza dei Punti di Conformità (PoC) ubicati al confine del sito, a valle della direzione di deflusso della falda** (direzione Ovest-Est), **denominati “PZ1”, “PZ3” e “PZ4”**, così come richiesto dagli Enti in occasione della precedente Conferenza di Servizi del 25.06.2019 e stabilito con la sopraccitata DET-AMB-2019-3112 del 27.06.2019;

b) preso atto che **la proposta di intervento di bonifica è rivolta al solo piezometro PoC “PZ1”** ubicato al confine Sud-Est del sito in oggetto, essendo risultati, ad oggi, gli altri n. 2 PoC “PZ3” e “PZ4” conformi alle suddette CSC. **Il legale rappresentante della Società ATR ha comunicato in seduta l’intenzione di voler effettuare il suddetto intervento di bonifica anche sul piezometro “PoC” denominato “PZ3”**. A tal fine, ha precisato che avrebbe provveduto quanto prima a trasmettere per iscritto agli Enti l’**aggiornamento del computo metrico estimativo dei costi della bonifica**, in sostituzione di quello riportato in Allegato 5 del sopraccitato **“Progetto di Bonifica”**;

c) concordato, all’unanimità dei presenti, nell’accogliere la proposta di cui al precedente punto b);

d) preso atto delle considerazioni e delle valutazioni effettuate dal Proponente per l’individuazione della metodologia di bonifica più idonea (**“BATNEEC”: migliori tecniche di intervento disponibili a costi sostenibili**) alla luce delle caratteristiche idrogeologiche sito-specifiche dell’area in esame e all’andamento delle concentrazioni dei contaminanti indice;

e) dato atto che la tecnica di bonifica individuata e proposta consiste in **iniezioni in pressione, direttamente all’interno dei piezometri “PZ1” e “PZ3”, di prodotti in grado di degradare i contaminanti clorurati** presenti in falda; per la fattispecie in esame è stato proposto, quindi, un **trattamento congiunto di tipo biologico ERD (Enhanced Reductive Dechlorination: accelerante i naturali processi di deaiorespirazione riduttiva) e chimico ISCR (In Situ Chemical Reduction) mediante iniezione della tecnologia EHC-Liquid** in grado di trattare le acque sotterranee contaminate anche da elevate concentrazioni di composti organo-clorurati in tempi relativamente brevi (sono previsti circa 14 mesi di attività di bonifica, come indicato nel cronoprogramma riportato in Allegato 6 al **“Progetto di Bonifica”**).

La proposta di intervento prevede l’applicazione in ciascuno dei n. 2 piezometri “PZ1” e “PZ3” di **circa 204 kg di ELS™ Microemulsione concentrata al 100% (strato di lecitina emulsionata, 1 fusto da 204 kg) e 46,8 kg di Ir Dry Mix (polvere secca componente ferrosa, 4 fustini da 11,7 kg ciascuno)**: i suddetti quantitativi, dopo essere stati diluiti in acqua e miscelati al 10% in sito (da modulare in campo in base alle condizioni sito-specifiche) verranno iniettati in pressione direttamente nei piezometri “PZ1” e “PZ3” mediante packer (nei piezometri verrà inserito un tubo di mandata collegato a una pompa (portata minima 20 l/min e pressione minima di mandata 800 psi (55 bar))). Al termine delle operazioni di iniezione si procederà al lavaggio dei suddetti piezometri pompando un quantitativo di acqua pulita pari a circa 1,5 volte il volume del foro;

f) concordato all’unanimità dei presenti nell’accogliere **la proposta avanzata in seduta dal legale rappresentante della Società ATR di poter effettuare le iniezioni in n. 2 punti fissi (tubo valvolato) che verranno ubicati a monte idrogeologico rispetto ai PoC “PZ1” e “PZ3” che rimarranno, quindi, punti di monitoraggio**, alla luce di quanto rilevato dalla rappresentante di Arpae – ST di Forlì-Cesena che ha comunicato di ritenere che i piezometri “PZ1” e “PZ3” dopo l’iniezione della miscela ERD non sarebbero più

stati idonei come punti di monitoraggio, evidenziando, pertanto, la necessità di realizzare n. 2 ulteriori piezometri in prossimità dei suddetti “PZ1” e “PZ3” che sarebbero diventati i nuovi PoC da monitorare;

Visto il **parere di competenza favorevole ex art. 28 c. 4 D.Lgs. 42/2004, art. 25 D.Lgs. 50/2016 (rif. prot. n. 13650 del 14.10.2019 e 14801 del 07.09.2019) trasmesso dalla Soprintendenza Archeologica Belle Arti e Paesaggio per le Province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini**, acquisito al PG/2019/182427 del 26.11.2019;

Evidenziato che con nota del 27.11.2019, prot. n. 1139/2019, acquisita al PG/2019/182941, la Società ATR ha trasmesso l'**aggiornamento del computo metrico estimativo** relativo al “*Progetto di Bonifica*” come comunicato in occasione della Conferenza di Servizi del 26.11.2019;

Rilevato che **la sopracitata Conferenza di Servizi del 26.11.2019**, alla luce di quanto sopra esposto, tenuto conto della Relazione tecnica trasmessa e del contributo fornito in seduta da ArpaE – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, **ha ritenuto, all'unanimità dei presenti, di poter esprimere parere favorevole all'approvazione** dell'elaborato denominato “*Progetto di Bonifica Area PZ1 – matrice Acque Sotterranee*”, datato **Ottobre 2019**, predisposto da S.G.M. Geologia e Ambiente S.r.l., a firma del Dr. G. Rossi e a firma e timbro del Dott. Geol. L. Collina, ai sensi dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., trasmesso dalla Società ATR con nota acquisita al PG/2019/156502 del 11.10.2019, nel rispetto delle **prescrizioni riportate al punto 2. della presente Determinazione**;

Evidenziato che si ritiene valido il versamento di **646,00 Euro** eseguito dalla Società ATR con bonifico bancario effettuato in data 13.11.2019 relativo agli oneri amministrativi previsti dal “*Tariffario delle prestazioni di ArpaE Emilia-Romagna*” approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 05.06.2019, per l'attività relativa all'approvazione del *Progetto operativo degli interventi di bonifica* per il sito in oggetto che risulta occupare un'area di circa 5.000 mq (art. 242 comma 7. del D.Lgs. 152/2006);

Visti, pertanto, gli elaborati progettuali di seguito specificati che si propongono per l'approvazione:

- **“Progetto di Bonifica Area PZ1 – matrice Acque Sotterranee”**, datato Ottobre 2019, trasmesso dalla Società ATR con nota acquisita al PG/2019/156502 del 11.10.2019;
- **“Aggiornamento del computo metrico estimativo”** relativo al “*Progetto di Bonifica*” trasmesso dalla Società ATR con nota del 27.11.2019, prot. n. 1139/2019, acquisita al PG/2019/182941;

Visto il D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “*Norme in materia ambientale*”, in vigore dal 29.04.2006 e s.m.i., e in particolare il Titolo V della Parte Quarta “*Bonifica di siti contaminati*”;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2015-99 recante “*Direzione Generale. Conferimento degli incarichi dirigenziali, degli incarichi di Posizione Organizzativa e delle Specifiche Responsabilità al personale trasferito dalla Città Metropolitana e dalle Province ad ArpaE a seguito del riordino funzionale di cui alla L.R. n. 13/2015*”;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia-Romagna n. 1181 del 23 luglio 2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ArpaE di cui alla L.R. n. 13/2015 che individua strutture autorizzatorie articolate in sedi operative provinciali (Servizi Autorizzazioni e Concessioni) a cui competono i procedimenti/processi autorizzatori e concessori in materia di ambiente, di energia e gestione del demanio idrico;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-96 del 23.09.2019 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in ArpaE Emilia-Romagna per il triennio 2019/2022;

Vista la Determinazione del Responsabile dell'Area Autorizzazioni e Concessioni EST n. 876/2019 con cui sono stati conferiti gli Incarichi di Funzione dall' 01.11.2019 al 31.10.2022;

Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2019-114 del 19.11.2019;

Dato atto che l'istruttore tecnico Dr. Francesca Viroli e il Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Elmo Ricci, in riferimento al procedimento relativo alla presente determinazione, attestano l'assenza di conflitto di interesse, anche potenziale, ai sensi dell'art. 6-bis della Legge n. 241/1990 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale, ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

Su proposta del Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Elmo Ricci;

D E T E R M I N A

1. di approvare, ai sensi dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., l'elaborato denominato **"Progetto di Bonifica Area PZ1 – matrice Acque Sotterranee"**, datato **Ottobre 2019**, predisposto da S.G.M. Geologia e Ambiente S.r.l., a firma del Dr. G. Rossi e a firma e timbro del Dott. Geol. L. Collina, trasmesso dalla Società ATR con nota acquisita al PG/2019/156502 del 11.10.2019, così come integrato con **l'aggiornamento del computo metrico estimativo dei costi di bonifica** trasmesso con successiva nota del 27.11.2019, prot. n. 1139/2019, acquisita al PG/2019/182941, in sostituzione di quello riportato in Allegato 5 del suddetto **"Progetto di Bonifica"**;

2. di autorizzare l'esecuzione dell'intervento di bonifica proposto a carico della matrice ambientale **"acque sotterranee"**, con particolare riferimento ai **Punti di Conformità (PoC) denominati "PZ1" e "PZ3"**, nell'osservanza delle **prescrizioni stabilite dalla Conferenza di Servizi del 26.11.2019**, di seguito riportate:

2.a) la Società ATR, direttamente o mediante terzi appositamente delegati, dovrà provvedere a trasmettere agli Enti apposite **comunicazioni** relative alla **data di inizio e di termine delle attività di bonifica in corrispondenza dei piezometri Punto di Conformità "PoC" denominati "PZ1" e "PZ3"**, corredate dall'aggiornamento del cronoprogramma riportato in Allegato 6 al **"Progetto di Bonifica"** e apposite **comunicazioni relative alle date previste per le diverse fasi delle attività di bonifica, con un preavviso di almeno 15 giorni**, per consentire ad Arpae – Servizio Territoriale (ST) di Forlì-Cesena la programmazione delle eventuali attività di verifica e controllo. L'avvio delle tempistiche previste nel suddetto cronoprogramma si intenderà riferito alla **data effettiva di inizio lavori** che corrisponderà alla **data di iniezione della tecnologia EHC-Liquid (durata prevista per la bonifica tenendo conto delle conseguenti attività di monitoraggio: circa 18 mesi)**;

2.b) dovrà essere redatto il **"giornale dei lavori"** (rif. Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.), descrittivo delle attività di campo e di bonifica realizzate, da tenere in cantiere a disposizione degli Enti preposti al controllo e, comunque, da trasmettere a tutti gli Enti contestualmente alla richiesta del rilascio della Certificazione di avvenuta Bonifica;

2.c) Monitoraggio pre e post-iniezione

Monitoraggio pre-iniezione: al fine di valutare l'andamento e l'efficacia del trattamento effettuato, la Società ATR dovrà effettuare il **monitoraggio al "tempo zero"** della qualità delle acque sotterranee, **prima dell'inizio dell'intervento**, provvedendo a prelevare campioni di acque sotterranee in corrispondenza dei **n. 3 "PoC"** presenti in sito e denominati **"PZ1", "PZ3" e "PZ4"**.

Monitoraggio post-iniezione: la Società ATR dovrà attendere **almeno 6 mesi dalla data dell'iniezione della tecnologia EHC-Liquid prima di avviare il monitoraggio** della qualità delle acque sotterranee teso alla restituibilità e al collaudo dell'intervento di bonifica.

Il suddetto monitoraggio post-applicazione avverrà con **cadenza trimestrale per una durata complessiva di almeno un anno, per un totale di almeno n. 4 campagne di monitoraggio**

provvedendo a prelevare campioni di acque sotterranee dai **n. 3 “PoC”** presenti in sito e denominati **“PZ1”, “PZ3” e “PZ4”**.

I parametri oggetto del monitoraggio post-applicazione sono: livello di falda con freatimetro (ricostruzione piezometria locale), parametri chimico-fisici da rilevare con sonda multiparametrica (pH, potenziale redox, ossigeno disciolto, temperatura, conducibilità), contaminanti indice di interesse (con particolare riferimento ai composti alifatici clorurati), etilene (eventuale sottoprodotto finale di degradazione), ferro e manganese disciolti e TOC (carbonio organico totale).

La Società ATR dovrà trasmettere agli Enti appositi Report descrittivi degli esiti delle singole campagne di monitoraggio trimestrali corredate dai relativi Rapporti di prova, non appena disponibili;

2.d) al fine del collaudo degli interventi di bonifica a carico della matrice ambientale “acque sotterranee” e della restituibilità del sito in oggetto, al termine degli interventi di bonifica e del periodo di monitoraggio annuale che, complessivamente, si stimano svolgersi e concludersi in un arco temporale di circa **18 mesi**, **la Società ATR dovrà prelevare e analizzare:**

2.d)1) in occasione delle ultime n. 2 campagne di monitoraggio post-iniezione previste con cadenza trimestrale di cui al precedente punto 2.c) ed in contraddittorio con Arpaе – ST di Forlì-Cesena, campioni di “acque sotterranee” prelevati dai **n. 3 piezometri individuati quali Punti di Conformità (PoC) denominati “PZ1”, “PZ3” e “PZ4”**, al fine di accertare la conformità, per i parametri oggetto di indagine, agli obiettivi di bonifica stabiliti, costituiti dalle **Concentrazioni Soglia di Contaminazione (CSC)** di cui alla **Tabella 2** dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.. **A riguardo, Arpaе – ST di Forlì-Cesena dovrà essere avvisata con un preavviso di almeno 15 giorni;**

2.d)2) i parametri oggetto di collaudo sono: **“tricloroetilene”, “tetracloroetilene”, “1,1-dicloroetilene” e “1,2-dicloropropano”;**

2.e) il prelievo e l’analisi chimica dei campioni di acque sotterranee dovranno essere effettuati secondo le procedure di riferimento previste in particolare alle sezioni *“Campionamento terreni e acque sotterranee”* e *“Metodiche analitiche”* dell’Allegato 2 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2.f) al fine di ottenere dati confrontabili, è opportuno che le metodiche analitiche a cui fare riferimento siano preventivamente concordate con il laboratorio di Arpaе di Ravenna. Si precisa, a riguardo, che le attività analitiche dovranno essere eseguite da laboratori pubblici o privati che garantiscano di corrispondere ai necessari requisiti di qualità; sarebbe opportuno, pertanto, che le certificazioni analitiche e i rapporti di prova prodotti venissero emessi da laboratori pubblici ovvero da laboratori privati accreditati ACCREDIA per le prove analitiche richieste;

2.g) gli eventuali rifiuti prodotti nell’ambito dell’esecuzione degli interventi di bonifica dovranno essere gestiti conformemente alle disposizioni di cui alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.;

2.h) qualora, **al termine degli interventi di bonifica proposti a carico della matrice ambientale “acque sotterranee”, alla luce degli esiti delle campagne di monitoraggio trimestrale post-iniezione e delle indagini di restituibilità ai fini del collaudo effettuate in contraddittorio da Arpaе – ST di Forlì-Cesena,** venisse accertato il **persistere della situazione di contaminazione a carico dei n. 3 PoC** sopra individuati denominati **“PZ1”, “PZ3” e “PZ4”**, la Società ATR, direttamente o mediante terzi appositamente delegati, dovrà comunicare tempestivamente agli Enti la nuova situazione accertata e

provvedere ad aggiornare la proposta di intervento mediante la presentazione di apposita **Variante al Progetto di Bonifica** approvato che proponga una proroga delle tempistiche progettuali autorizzate ovvero tecnologie di bonifica alternative da sottoporre nuovamente alla valutazione degli Enti interessati riuniti in apposita Conferenza di Servizi;

- 2.i) la richiesta di rilascio da parte di Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena della Certificazione attestante il completamento degli interventi di bonifica**, dovrà essere presentata solo successivamente all'avvenuto ripristino del sito in oggetto. Tale richiesta dovrà essere presentata dalla Società ATR, direttamente o mediante terzi appositamente delegati, utilizzando il **Modulo I e il Modulo I1** appositamente predisposti da Arpae Emilia-Romagna (e reperibili al seguente indirizzo https://www.arpae.it/dettaglio_generale.asp?id=3570), ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena e, per conoscenza, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì – Unità Ambiente e all'Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Forlì e alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini.

Unitamente ai suddetti Modulo I e Modulo I1 la Società ATR dovrà trasmettere ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena **prova dell'avvenuto pagamento degli oneri** previsti dal "Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna" approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 926 del 05.06.2019, per l'attività relativa al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica (l'attività "12.8.5.7" prevede un importo pari a 346,00 Euro per un sito fino a 2.000 mq + ulteriori 100 Euro ogni ulteriori 1.000 mq);

- 2.l) ai fini della restituibilità**, unitamente alla suddetta richiesta di Certificazione, dovrà essere trasmessa apposita **Relazione Tecnica di fine lavori**, timbrata e firmata da professionista abilitato, nella quale dovrà essere fornito riscontro a quanto di seguito riportato:

2.l)1) dovranno essere descritti le attività e gli interventi effettuati presso il sito in oggetto e le risultanze analitiche del monitoraggio eseguito opportunamente restituite in apposita Tabella riepilogativa corredata dai relativi Rapporti di prova;

2.l)2) dovrà essere trasmessa copia del "giornale dei lavori" di cui al precedente punto 2.b) delle prescrizioni;

2.l)3) dovranno essere allegati i **Rapporti di prova del Laboratorio scelto dalla Società ATR e di Arpae relativi alle verifiche analitiche eseguite sui campioni di "acque sotterranee"** prelevati dai **n. 3 PoC denominati "PZ1", "PZ3" e "PZ4" ai fini del collaudo e della restituibilità del sito**, tese all'accertamento della conformità delle concentrazioni dei parametri ricercati (contaminanti indice) agli obiettivi di bonifica costituiti dai valori di CSC di cui alla Tabella 2 dell'Allegato 5 al Titolo V della Parte Quarta del D.Lgs.152/06 e s.m.i.;

2.l)4) dovranno essere allegate le copie delle quarte copie dei formulari di identificazione dei rifiuti eventualmente prodotti nell'ambito degli interventi di bonifica, controfirmati per ricevimento dal destinatario, con precisazione del peso accettato a destino;

2.l)5) dovrà essere allegata la copia dell'autorizzazione dell'impianto di trattamento dei rifiuti eventualmente prodotti.

La documentazione sopra richiesta dovrà essere trasmessa ad Arpae – SAC di Forlì-Cesena, ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, al Comune di Forlì – Unità Ambiente e all'Azienda USL della Romagna - U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Forlì e alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;

3. di precisare che, ai sensi dell'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., il presente atto costituisce assenso per tutte le opere connesse agli interventi di bonifica approvati con l'atto stesso;

4. di stabilire che l'efficacia del presente provvedimento è subordinata:

4.1) alla **presentazione di idonea garanzia finanziaria** conformemente a quanto stabilito dall'art. 242, comma 7. del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. **da parte della Società ATR al Comune di Forlì (in originale)** e, per conoscenza, ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC) (in copia);

4.2) all'**accettazione della suddetta garanzia da parte del Comune di Forlì** che dovrà essere trasmessa, per conoscenza, anche ad Arpae – Servizio Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Forlì-Cesena – Unità organizzativa Sanzioni ed Autorizzazioni ambientali specifiche (FC);

4.3) la garanzia finanziaria di cui al precedente punto 4.1) dovrà essere prestata per la corretta esecuzione ed il completamento degli interventi di bonifica previsti, secondo le seguenti indicazioni:

4.3)1) si dovrà utilizzare **lo schema di fidejussione** riportato in allegato alla Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 2218/2015 (rif. "Allegato parte integrante – 13") e **costituente l'Allegato 1 al presente atto**, secondo una delle seguenti modalità alternative e precisamente:

- fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi;
- polizza assicurativa prestata da Società di Assicurazione debitamente autorizzata all'esercizio del ramo cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
- l'importo della garanzia finanziaria è pari a **16.250,00 Euro** corrispondente al 50% del costo stimato degli interventi di bonifica che risulta essere pari a € 32.500,00 (indicato nella Tabella dell'aggiornamento del computo metrico estimativo dei costi di bonifica trasmesso con nota del 27.11.2019, PG/2019/182941);
- la comunicazione di avvenuta accettazione della sopra richiesta garanzia finanziaria rilasciata dal Comune di Forlì, dovrà essere detenuta unitamente al presente atto ed esibita ad ogni richiesta degli organi di controllo;
- la **validità della garanzia finanziaria** dovrà essere pari alla **durata prevista per la realizzazione degli interventi di bonifica autorizzati** con il presente provvedimento (18 mesi), **maggiorata di un anno**, fatte salve eventuali proroghe o differimenti dei termini di realizzazione dei suddetti interventi e di completamento delle relative attività di bonifica. Tale garanzia potrà essere svincolata successivamente al rilascio della Certificazione di avvenuta bonifica attestante il completamento degli interventi di bonifica conformemente al Progetto di Bonifica approvato con il presente atto, a seguito di apposita richiesta da parte della Società ATR;

5. di disporre che, in accoglimento della specifica richiesta della Società Livia Tellus, la medesima Società, alla luce dell'approvazione del *Progetto di Bonifica*, potrà sospendere l'esecuzione delle misure di prevenzione svolte in sito;

6. di demandare ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena, ai sensi dell'art. 5 della L.R. n. 44/95, l'effettuazione delle attività di vigilanza e controllo, anche mediante gli eventuali sopralluoghi necessari, comprese le verifiche sulla corretta esecuzione degli interventi approvati con il presente atto;

7. di dare atto che nella proposta del provvedimento acquisita in atti, l'istruttore tecnico Dr. Francesca Viroli e il Titolare dell'Incarico di Funzione "Sanzioni ed Autorizzazioni Ambientali Specifiche (FC)" Dr. Elmo Ricci in riferimento al procedimento relativo alla presente Determinazione, attestano l'insussistenza di situazioni

di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90 come introdotto dalla Legge 190/2012;

8. di dare atto, altresì, che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

9. di fare salvi i diritti di terzi ai sensi di legge;

10. di precisare che contro il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia-Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di notifica del presente atto;

11. di trasmettere il presente atto, per gli aspetti di rispettiva competenza:

- alla Società ATR – Società consortile a responsabilità limitata;
- alla Società Livia Tellus Romagna Holding S.p.A.;
- ad Arpae – Servizio Territoriale di Forlì-Cesena;
- al Comune di Forlì – Unità Acque, Suolo e Protezione Civile;
- all'Azienda USL della Romagna – U.O. Igiene e Sanità Pubblica, Igiene degli Alimenti e della Nutrizione di Forlì;
- alla Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio per le province di Ravenna, Forlì-Cesena e Rimini;
- alla Società SGM Geologia e Ambiente S.r.l.

La Dirigente Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Area Autorizzazioni e Concessioni Est
(*Dr. Mariagrazia Cacciaguerra*)*

*Firmato digitalmente secondo la normativa vigente

RER - SCHEMA DEFINITIVO DI FIDEIUSSIONE/POLIZZA

Schema di condizioni contrattuali per la costituzione di fidejussione bancaria o polizza assicurativa a garanzia degli obblighi derivanti dall'esecuzione di interventi di bonifica e/o messa in sicurezza, ripristino ambientale di siti inquinati, ai sensi del D.Lgs n. 152/2006.

Premesso che:

- 1) la Societàdomiciliata inC.F...../p. I.V.A., in seguito denominata Contraente, è stata autorizzata con provvedimento del (Comune/Città Metropolitana di Bologna/ARPA-E /Regione/Ministero)..... ad eseguire l'intervento di del sito ubicato in località del/i Comune/i di, ai sensi del D. Lgs n. 152/2006;
- 2) il Contraente a garanzia dell'adempimento degli obblighi a lui derivanti dalle leggi, dai regolamenti e dal provvedimento di autorizzazione di cui al punto 1), è tenuto a prestare una garanzia di Euro.....pari al % del costo stimato dell'intervento, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT di adeguamento al costo della vita;
- 3) la suddetta garanzia può essere prestata in conformità a quanto previsto alle lettere b) e c) art. 1 della Legge 348 del 10 giugno 1982, e successive modifiche e integrazioni, mediante fidejussione bancaria prestata da Aziende di Credito iscritte all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi oppure mediante polizza assicurativa prestata da Società di assicurazione autorizzata al rilascio di cauzioni a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente;
- 4) è denominato Ente garantito

TUTTO CIÒ PREMESSO

Art.1- Costituzione della garanzia

La sottoscritta

Azienda di Credito, di seguito denominata Società, iscritta all'Albo delle Banche e dei Gruppi Creditizi al n..... in persona del proprio rappresentante legale pro - tempore sig.,

oppure

Società di Assicurazione....., autorizzata con provvedimento n.....del....., al rilascio di cauzioni con polizze assicurative/fideiussioni bancarie a garanzia di obbligazioni verso Enti pubblici ai sensi della normativa vigente, con sede legale in Comune di, Via.....(cod. fiscale:...../partita I.V.A.....),

con la presente fideiussione/polizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1936 e seguenti del c.c. , si costituisce fideiussore del Contraente - il quale accetta per sé, i propri successori ed aventi causa, dichiarandosi con questi solidalmente tenuto per le obbligazioni derivanti dal contratto - a favore dell'Ente garantito fino a concorrenza massima di Euro....., a garanzia delle obbligazioni derivanti dall'esecuzione dell'intervento autorizzato.

Art. 2. Delimitazione della garanzia.

La presente garanzia riguarda l'inadempimento da parte del Contraente degli obblighi di cui alle premesse, verificatosi nel periodo di vigenza della polizza.

La Società fino a concorrenza dell'ammontare della cauzione, rivalutata annualmente come previsto al punto 2) delle premesse, e non oltre l'importo massimo indicato, si costituisce Fideiussore del Contraente per le somme che questi, in conseguenza di sue inadempienze, fosse tenuto a corrispondere all'Ente garantito.

La Società si impegna a non apportare modificazione alcuna al contenuto della presente fideiussione/polizza senza preventiva comunicazione e accettazione dell'Ente garantito.

Art. 3. Calcolo del premio.

Il premio per il periodo di durata indicato nella fideiussione/polizza, è dovuto in via anticipata ed in un'unica soluzione; nessun rimborso spetta al Contraente per l'estinzione anticipata della garanzia.

Art. 4. Escussione della garanzia.

Il pagamento, nei limiti dell'importo garantito con il presente contratto, sarà eseguito e senza opporre eccezione alcuna, dalla Società entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Ente garantito, che dispone, motivandola, l'escussione della garanzia e la misura della stessa.

Il pagamento avverrà dopo un semplice avviso al Contraente senza bisogno di preventivo consenso da parte di quest'ultimo, che nulla potrà eccepire in merito al pagamento stesso.

Qualora la Società non provveda ad effettuare il pagamento entro il suddetto termine di 30 (trenta) giorni, per ogni giorno di ritardato pagamento, sarà tenuta a versare, in aggiunta al capitale, gli interessi calcolati al tasso legale.

La Società rinuncia espressamente al beneficio della preventiva escussione del Contraente, ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, nonché ad eccepire la decorrenza del termine di cui al successivo art. 1957 del Codice Civile.

Art. 5. Pagamento del premio ed altri oneri.

Il mancato pagamento del premio iniziale e degli eventuali supplementi da parte del Contraente nonché altre eventuali eccezioni relative al rapporto tra quest'ultimo e la Società non potrà in nessun caso essere opposto all'Ente garantito, né il relativo onere potrà essere posto a carico dell'Ente medesimo.

Non potranno essere posti a carico dell'Ente garantito imposte, spese nonché ogni altro eventuale onere, relativo e conseguente alla presente garanzia.

Nessuna eccezione potrà essere opposta all'Ente garantito, anche nel caso in cui il Contraente sia stato dichiarato fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione.

Art.6. Durata della garanzia.

Il presente contratto ha una durata di (mesi, anni), pari ai termini previsti per la realizzazione degli interventi autorizzati con il provvedimento di cui al punto 1) delle premesse, maggiorata di un anno, fatte salve eventuali proroghe o differimenti dei termini di realizzazione dei suddetti interventi e di completamento delle relative attività di bonifica.

L'efficacia del presente contratto decorre a partire dalla data di sottoscrizione e con validità sino allo svincolo definitivo da parte dell'Ente garantito corrispondente al rilascio della certificazione di avvenuta bonifica da parte dell'Ente responsabile del procedimento di Bonifica, come disposto dall'art. 248 comma 3 del D.Lgs. 152/06 che stabilisce "...La certificazione di cui al comma 2 costituisce titolo per lo svincolo delle garanzie finanziarie di cui all'articolo 242, comma 7...".

Art. 7. Svincolo della garanzia

Il Contraente, per essere liberato dagli obblighi della garanzia, deve consegnare alla Società l'originale della garanzia prestata unitamente a copia del provvedimento amministrativo dell'Ente garantito che dispone lo svincolo della garanzia stessa.

Art.8. Surrogazione.

La Società è surrogata, nei limiti delle somme pagate, all'Ente garantito in tutti i diritti, ragioni ed azioni verso il Contraente ed obbligati solidali, successori ed aventi causa a qualsiasi titolo.

9 Art. 10. Forma delle comunicazioni alla Società

Tutte le comunicazioni o notifiche alla Società, dipendenti dalla presente fideiussione/polizza, dovranno essere fatte con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla sede della sua direzione generale, risultante dal frontespizio della fideiussione/polizza stessa.

10
Art. 11. Foro competente.

Il Foro competente è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria del luogo dove ha sede l'Ente garantito, per qualsiasi controversia possa sorgere nei confronti di esso.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.